

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

12 APR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 12 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - FEDERICO - HERMANIN - LUCISANO - META

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1978

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'attraversamento di fascia frangivento per l'apertura di passo pedonale e carrabile, onde accedere alla via Litoranea, in Comune di Latina, con correlativa costituzione di servitu' di passaggio, in favore del fondo di Giari Leonello, Adriano, Gino e Rosanna (gia' Giari Attilio e Palmerino) e a carico della fascia frangivento di proprieta' della Regione Lazio.



OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'attraversamento di fascia frangivento per l'apertura di passo pedonale e carrabile onde accedere alla Via Litoranea, in Comune di LATINA, con correlativa costituzione di servitù di passaggio, in favore del fondo di GIARI LEONELLO, ADRIANO GINO e ROSANNA (già GIATI ATTILIO e PALMERINO) e a carico della fascia frangivento di proprietà della REGIONE LAZIO.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Demanio - Patrimonio - Economato;

VISTA la Legge del 15.5.1997 n. 127;

PREMESSO che a seguito dello scioglimento dell'O.N.C., avvenuto giuste le disposizioni della Legge 141/79, questo Ente Regione è subentrato, fra l'altro, nella proprietà del bene immobile identificato nella allegata planimetria;

VISTA l'istanza del 16.12.1982 (prot. n. 2130 del 17 dicembre 1982) presentata all'ARSIAL con la quale i Sig.ri GIARI ATTILIO e PALMERINO chiedevano di essere autorizzato al passaggio lungo la fascia frangivento di proprietà dell'O.N.C. (ora Regione Lazio), parallela alla Via Litoranea, al fine di succedere al lotto retrostante di loro proprietà;


CONSIDERATO che i terreni per i quali è stato - a suo tempo - richiesto l'accesso sono stati donati, dal Sig. GIARI ATTILIO ai Sig.ri GIARI LEONELLO nato a Latina il 17.11.1958 ed al Sig. GIARI ADRIANO nato a Latina il 26.01.1961, con atto notaio ANDREA NICOTRA del 27.01.1984, e dal Sig. GIARI PALMERINO ai Sig.ri GIARI GINO nato a Latina il 31.03.1948 e alla Sig.ra GIARI ROSANNA nata a Latina il 16.12.1949 con atto notaio ERMANNIO FIORE del 5.06.1987, i quali hanno presentato la documentazione necessaria, prevista dalla deliberazione regionale n° 523 del 25.11.92, per la costituzione della servitù di passaggio attraverso la fascia frangivento interessata all'accesso alla Via Litoranea per i terreni catastalmente individuati al foglio 250, mappali 136, 142, 172, 174, 206, 210, 211, 125, 129, 132, 173, 175, 207, 208, 212, 33, 34, 36, 43, 52 e 54 di mq. 67.410 in Comune di Latina;

CONSIDERATO che tale richiesta è meritevole di accoglimento dato che la proprietà degli aventi causa di GIARI ATTILIO e PALMERINO risulta interclusa alla pubblica viabilità della proprietà regionale (fascia frangivento) catastalmente individuata al foglio 250, mappale 7 del Comune di Latina;

VISTA la delibera consiliare n. 523 del 25.11.92 avente a oggetto "Approvazione del regolamento per la concessione di apertura di passi carrabili sulle fasce frangivento con relative costituzioni di servitù di passaggio";

ESAMINATO il parere favorevole espresso dall'ARSIAL con nota n. 10046 del 22.07.96 che si allega alla presente per copia conforme all'originale;

VISTA la nota n. 989/97 contenente il nulla osta nei riguardi del vincolo idrogeologico nonché le modalità con cui debbono effettuarsi i movimenti di terra nelle località e sulle superfici ivi indicate;



VISTA l'autorizzazione in sanatoria dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali n. 7513 del 18.11.97;

VISTO, inoltre, l'art. 3 della legge regionale 27.04.93, n. 21 con il quale è data attuazione alla norma di rinvio contenuta al punto 5, comma 1 dell'art. 22 dello Statuto della Regione Lazio;

CONSIDERATO che i Sig.ri GIARI LEONELLO, ADRIANO, GINO e ROSANNA hanno pagato a questo Ente Regione la somma di Lit. 1.200.000 (unmilione duecentomila) a titolo di indennità di occupazione relativa agli anni 1992-1997 della predetta fascia;

VISTO infine l'art. 1052, 1° comma del vigente codice civile;

all'unanimità

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di GIARI LEONELLO, nato a Latina il 17.11.1958 (C.F. GRI LLL 58S17 E472X), GIARI ADRIANO, nato a Latina il 26.01.1961 (C.F. GRI DRN 61A26 E472E), GIARI GINO, nato a Latina il 31.03.1948 (C.F. GRI GNI 48C31 E472F), GIARI ROSANNA, nata a Latina il 16.12.1949 (C.F. GRI RNN 49T56 E472W), già GIARI ATTILIO e PALMERINO, tutti residenti a Latina, loc.tà BORGO SABOTINO - Via Litoranea Pod. 948, e di conseguenza consentire l'esercizio di servitù di passaggio anche carrabile, sulla porzione di fascia frangivento, sita in Comune di Latina e di proprietà della Regione Lazio, ubicata lungo Via Litoranea. Ciò nei limiti dei pareri espressi dagli uffici succitati e fatti salvi i diritti di terzi e/o poteri attribuiti ad altri organi e/o autorità. La servitù di passaggio pedonale e carrabile inerisce la zona di cui al grafico allegato, sub lett. B, ed è costituita con il seguente contratto che accede a questo atto provvedimento;
2. di demandare - ai sensi della delibera consiliare n. 523 del 25.11.92 - all'Assessore pro-tempore all'Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Demanio - Patrimonio - Economato, la sottoscrizione del seguente contratto con cui verrà in essere la servitù di specie.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge del 15.05.1997 n. 127.

16 APR. 1999

CONTRATTO DI SERVITU'

L'anno millenovecentonovantanove il giorno _____ del mese di _____ nei locali sede dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Demanio - Patrimonio - Economato (S.E.A.P.), con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- a) la Regione Lazio (C.F. 80143490581) in persona dell'Assessore pro-tempore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;
- b) GIARI LEONELLO, nato a Latina il 17.11.1958 (C.F. GRI LLL 58S17 E472X), GIARI ADRIANO, nato a Latina il 26.01.1961 (C.F. GRI DRN 61A26 E472E), GIARI GINO, nato a Latina il 31.03.1948 (C.F. GRI GNI 48C31 E472F), GIARI

ROSANNA, nata a Latina il 16.12.1949 (C.F. GRI RNN 49T56 E472W), già GIARI ATTILIO e PALMERINO, tutti residenti a Latina, loc.tà BORGO SABOTINO - Via Litoranea Pod. 948, si conviene e si stipula quanto segue:

L'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive, in rappresentanza dell'Ente Regione, concede l'esercizio di servitù di passaggio, anche carrabile, sul tratto di fascia frangivento di proprietà della Regione Lazio, sito in Comune di Latina, fiancheggiante Via Litoranea, contraddistinta in catasto censuario al foglio 250, con il mappale 7, per una superficie di mq. 25 (ml 5,00 x ml 5,00) in favore del fondo retrostante di proprietà dei Sig.ri GIARI LEONELLO, ADRIANO, GINO e ROSANNA, catastalmente individuata al foglio 250, particelle 136, 142, 172, 174, 206, 210, 211, 125, 129, 132, 173, 175, 207, 208, 212, 33, 34, 36, 43, 52, 54 del Comune di Latina avente una superficie di mq. 67.410.

La servitù è assentita alle seguenti condizioni e patti:

ART. 1

La Regione Lazio, come in epigrafe rappresentata, in seguito denominata anche "concedente" concede ai Sig.ri GIARI LEONELLO, ADRIANO, GINO e ROSANNA, in prosieguo detti pure "parte concessionaria" che accettano, l'autorizzazione, in sanatoria, all'attraversamento ed all'occupazione del terreno di cui sopra, e pertanto costituisce a favore del fondo di proprietà di questi ed a carico del fondo della Regione Lazio, servitù di passaggio pedonale e carrabile come nei successivi articoli.

ART. 2

Detta servitù, per una superficie complessiva di metri quadrati venticinque (mq. 25) e avente le dimensioni di ml 5,00 x ml 5,00 così come risulta evidenziata nei grafici allegati (sub lett. B) grava sul terreno distinto al N.C.T. del Comune di Latina al foglio 250, particella 7.

ART. 3

La presente servitù è costituita ed accettata per il corrispettivo annuo di Lit. 200.000 (duecentomila) così come stabilito dall'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità nella nota n. 2026 del 10.03.97 allegata al presente atto; l'importo de quo dovrà essere versato dalla parte concessionaria sul c/c postale n. 24307001, intestato all'Ente Regione Lazio - proventi dei beni demaniali e patrimoniali - motivandone la causale, all'inizio di ogni anno, anticipatamente.

ART. 4

Detta servitù è disciplinata "dal contratto di servitù di cui alla predetta delibera, e pertanto, sulla zona assoggettata a servitù, i Sig.ri GIARI LEONELLO, ADRIANO, GINO e ROSANNA, o chi per loro, avranno il diritto di libero accesso e di transito, con i materiali ed i mezzi per procedere ai lavori di costruzione del realizzando passo pedonale e carrabile.

1948

12 APR. 1999

ART. 5

L'esercizio di servitù di che trattasi è a servizio dell'appezzamento di terreno di proprietà della parte concessionaria, confinante con la fascia frangivento, catastalmente identificata come sopra, avente una superficie di mq. 67.410, privo di accesso alla Via Litoranea ed intercluso alla Via Pubblica e distinto in catasto al foglio 250, mappali 136, 142, 172, 174, 206, 210, 211, 125, 129, 132, 173, 175, 207, 208, 212, 33, 34, 36, 43, 52 e 54, di proprietà dei Sig.ri GIARI LEONELLO, ADRIANO, GINO e ROSANNA in virtù di atto di donazione per notar ANDREA NICOTRA del 27.01.84 (per GIARI LEONELLO), tramite atto di donazione per notar ERMANNIO FIORE del 5.06.1987 (per GIARI GINO e ROSANNA);

ART. 6

I lavori di scavo finalizzati alla realizzazione dell'opera in oggetto, devono essere eseguiti nei luoghi indicati nelle planimetrie prodotte a corredo della richiesta accolta, e limitati allo stretto necessario; il terreno di risulta deve essere sistemato e conguagliato in loco senza alternare l'assetto orografico preesistente.

ART. 7

Devono essere, nelle more della realizzazione dell'opera, messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici di bioingegneria al fine di prevenire erosioni lineari e salvaguardare la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque; devono, altresì, essere ottemperati tutti gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche dettate dai "Piani Particolareggiati", nonché quelle che tutelano l'ambiente naturale.

ART. 8

Se dovessero venire meno i motivi per cui la costituzione di servitù è stata richiesta, questa potrà essere revocata dall'Ente concedente. La revoca potrà avvenire anche a richiesta espressa del concessionario.

ART. 9

Ogni inadempienza della parte concessionaria, o danneggiamento perpetrato da questa in danno del fondo servente (fascia frangivento), ovvero un esercizio del diritto di specie eccedente l'uso civiliter, oltre al risarcimento dei danni, comporterà l'automatica revoca della concessione di servitù.

ART. 10

Le clausole contenute negli articoli 6, 7, 8 così come quelle di cui ai pareri e/o autorizzazioni ARSIAL, C.F.S., Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali rilevano come risolutive espresse con i conseguenti effetti di legge.

ART. 11

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto vengono ripartite tra le parti ai sensi della vigente normativa.

ART. 12

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile (art. 1051 e seguenti).

ART. 13

L'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla parte concedente costituisce il presupposto necessario per la nascita della servitù pedonale e carrabile e non il suo fatto costitutivo, atteso che questa verrà ad esistere solo in seguito a contratto.

ART. 14

Prima di dare inizio ai lavori i Sig.ri GIARI LEONELLO, ADRIANO, GINO e ROSAMNNA, o chi per loro, avviseranno contestualmente sia l'ARSIAL che il Comune di Latina, sottentrato per competenza al C.F.S., giuta delibera giuntale n° 3888 del 29 luglio 1998 - i quali vigileranno sul rispetto dei limiti contenuti nella normativa vigente in materia.

ART. 15

Il presente atto, mentre per la parte concessionaria è valido ed obbligatorio fin dalla sua sottoscrizione, per l'Amministrazione regionale lo sarà soltanto dopo che avrà riportato la prescritta approvazione.


Redatto in triplice copia, una per ciascuna delle parti e la terza per uso registro.

PER LA REGIONE LAZIO


PER LA PARTE CONCESSIONARIA


PAL753/gt




L'ASSESSORE


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Spett.le

E R S A L

Sede di LATINA

I sottoscritti Giari Attilio, nato a Verona il 21/7/30, domiciliato in Latina via Littoranea 162 e Giari Palmerino, nato a Dolcé (VR) il 18/3/18, residente in Latina via Littoranea pod. 948, chiedono a codesto Ente il permesso di aprire un passaggio carrabile sulla fascia frangivento per poter accedere nella propria proprietà di cui si allega titolo.

Distinti saluti

Latina, 16/12/82

Attilio Giari
Giari Palmerino

Missive Di. P. Pinobeni
del 15-9-1975
trasmissione a Latina
27-9-1975
Ref. comunale 11307
Pal. 9806

N. 2130	POSIZIONE 2130
17 DIC 1982	
CLASSIFICAZIONE	

F. 250	Pal.	5	Mad. 29.50
		33	" 0.23.30
		36	" 0.46.50
		36	" 0.46.50
		43	" 0.55.70
		54	" 1.20.00
			h. 72.40



[Handwritten signature]